

CITTA' DI  
VENEZIA



**Direzione Mobilità e Trasporti**

**Settore Trasporti**

**Gestione Amministrativa Traffico Acqueo**

[trasporti.acquei@comune.venezia.it](mailto:trasporti.acquei@comune.venezia.it) (PEC) [protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

[www.comune.venezia.it/trasportoacqueo](http://www.comune.venezia.it/trasportoacqueo)

Responsabile del Servizio

Il Funzionario - dott.ssa Mariuccia D'Este

San Marco, 4084 – 30124 Venezia

tel. 0412748096

Venezia, 19 maggio 2014

**Oggetto:** sistema di localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in navigazione nella laguna veneta a mezzo GPS – sistema “LVTS” – istituzione e norme di funzionamento.

## IL DIRETTORE

### Premesso che:

1. l'art. 66 del regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale di Venezia prot. n. 24772/I<sup>^</sup> di verb. del 25.06.98, prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e prot. n. 62247/III di verb. del 29.10.2001, prevede l'istituzione del Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione lagunare, basato sulla tecnologia di localizzazione e monitoraggio delle unità a mezzo Differential Global Positioning System (DGPS) con trasmissione continua dei dati in centrale operativa e ripetizione a bordo, riservato alle unità a motore strumentabili ai sensi del successivo comma 2, eventualmente integrato da una rete fissa di marker e di telecamere ad inseguimento di immagini per le aree di mancanza di segnale e per le unità non strumentabili;
2. in particolare l'ultimo periodo del comma 1, prevede che il sistema stesso potrà essere continuamente rivisto e integrato nelle sue componenti tecnologiche in conseguenza delle innovazioni delle stesse, al fine di migliorarne costantemente l'efficienza e l'efficacia;
3. il Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia ha avviato, con proprio provvedimento in data 21 giugno 2006, la realizzazione del sistema previsto dall'art. 66 del regolamento suddetto, ed ha affidato progettazione, realizzazione e fornitura di un sistema costituito da un impianto tecnologico denominato ARGOS (Automatic & Remote GranCanal Observation System), per la gestione, il controllo, la supervisione del traffico acqueo nel Canal Grande di Venezia e la riduzione del moto ondoso, per un totale di 12 postazioni di monitoraggio del traffico con telecamere anche ad inseguimento, successivamente integrato con ulteriori 2 postazioni collocate in Canal Grande, e altre 3 nel canale Colombuola e nel Bacino di San Marco, soggetto alla giurisdizione dell'autorità marittima, più altre 23 collocate in altri canali e rivi di traffico esclusivamente urbano, per un totale attualmente installato di 40 postazioni;
4. l'art. 36, commi 2 e 3, del Regolamento Comunale di attuazione della L.R. 63/93 stabiliscono che:
  2. *L'Amministrazione Comunale individuerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un sistema per il controllo della velocità. I natanti adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento dovranno dotarsi delle apparecchiature necessarie ed integrate al suddetto sistema.*
  3. *I costi relativi all'acquisto ed all'installazione delle apparecchiature di cui al comma precedente, saranno a totale carico del titolare della licenza o autorizzazione.*

### Atteso che:

1. alla data attuale non vi sono unità di navigazione appositamente strumentate, non essendo stata sinora attivata la parte del sistema basato sulla tecnologia DGPS;
2. tale sistema integra parzialmente le previsioni di cui all'art. 66 comma 1 del citato regolamento, venendo a costituire una ulteriore componente del Sistema Integrato di Rilevamento, Controllo e Gestione della Navigazione Lagunare;

**Osservato che** il regolamento prevede, all'art. 66 comma 3, che sono tenute a dotarsi degli apparati di bordo, secondo le specifiche di compatibilità approvate e con oneri di installazione e manutenzione a proprio carico, le unità lagunari :

- a) adibite a servizi pubblici di navigazione lagunare:
  1. trasporto pubblico di linea;
  2. trasporto pubblico non di linea;
  3. trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino;
  4. trasporto rifiuti urbani;
  5. servizi di soccorso;
- b) adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto regionale e locale di persone e merci, con approdi compresi nella laguna veneta;
- c) adibite a pesca professionale lagunare;
- d) che per servizio svolto o particolari caratteristiche tecniche, debitamente rilevate dagli organismi che ne consentono l'utilizzo, devono essere poste sotto controllo per motivi di pubblico interesse;

**Rilevato** altresì che nel tempo intercorrente tra la pubblicazione del regolamento e la data odierna è avvenuta una significativa diffusione dei sistemi di geolocalizzazione delle unità lagunari tramite GPS, attuata dagli armatori per finalità proprie di gestione delle flotte, anche appoggiandosi a fornitori di servizi locali, con la conseguente possibilità di limitare o evitare l'installazione di ulteriori apparati di bordo su molte unità;

**Visti** gli indirizzi in materia di sicurezza della navigazione in Canal Grande adottati dall'Amministrazione comunale, finalizzati ad adottare misure di prevenzione e controllo atte a prevenire situazioni di criticità e congestione dei flussi;

**Considerato che** i sistemi di localizzazione dei veicoli mediante apparecchiature elettroniche, in qualche misura assimilabili al caso in esame, sono allo stato disciplinati, dal Garante per la protezione dei dati personali, con tre provvedimenti generali, in materia di utilizzo di sistemi RFID in data 9 marzo 2005, di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 e di localizzazione di veicoli in data 4 ottobre 2011;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare l'art. 37 comma 1 lett. a) e l'art. 38, e accertato l'adempimento previsto;

**Visti :**

- a. il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- b. il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 -Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)
- c. il D.P.R. 28.06.1949, n.631, approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna);
- d. l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- e. il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- f. la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;
- g. il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n. 247721 del 25.06.1998;
- h. il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993;
- i. il Regolamento per la circolazione acqua nel Comune di Venezia;

**Vista** l'ordinanza dirigenziale n. 310/2006 come modificata e integrata dell'ordinanza n. 402 del 14/06/2013, che all'art. 5 septies dispone che “1. *Al fine di consentire il monitoraggio del traffico acqueo e delle rive di carico e scarico merci, le Unità autorizzate al transito nella zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i*

*canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano, dovranno essere dotati di un sistema di Global Positioning System (GPS) visibile dal sistema ARGOS (Automatic & Remote Grand Canal Observation System) del Comune di Venezia, installato e attivato secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con idonea disposizione del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti. 2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della Disposizione del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti di cui al comma 1."*

## **DISPONE**

### **Art. 1. Definizioni.**

1. Ai fini del presente provvedimento le denominazioni di seguito indicate hanno i seguenti significati:
  - a) ARGOS: acronimo di Automatic Remote Gran Canal Observation System, sistema di rilevazione delle unità in navigazione nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano;
  - b) LVTS: acronimo di Lagoon Vessel Traffic Service, sistema di localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in navigazione nella laguna veneta a mezzo Global Positioning System (GPS)
  - c) regolamento provinciale: regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale di Venezia prot. n. 24772/I<sup>^</sup> di verb. del 25.06.98, prot. n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e prot. n. 62247/III di verb. del 29.10.2001;
  - d) unità lagunari: le unità di navigazione di cui all'art. 5 del regolamento provinciale;
  - e) armatore: proprietario - armatore o armatore non proprietario di unità lagunare sottoposta a localizzazione e monitoraggio;
  - f) gestore: soggetto individuato dal Comune di Venezia per la gestione tecnica del sistema di localizzazione e monitoraggio.

### **Art. 2. Istituzione del sistema di localizzazione e monitoraggio - LVTS.**

1. È istituito il sistema di localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in navigazione nella laguna veneta a mezzo Global Positioning System (GPS), denominato Lagoon Vessel Traffic Service, in sigla LVTS, con trasmissione continua dei dati in centrale operativa, facente parte del Sistema Integrato di Rilevamento, Controllo e Gestione della Navigazione Lagunare previsto dall'art. 66 del regolamento provinciale, e connesso col sistema ARGOS, già attivo presso il Comune di Venezia, che ne fa parimenti parte;
2. Il sistema di cui al comma 1 è individuato quale sistema per il controllo della velocità di cui all'art. 36, comma 2 e 3, del regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/1993

### **Art. 3. Costituzione del sistema di localizzazione e monitoraggio.**

1. Il sistema di localizzazione e monitoraggio è costituito da:
  - a) una centrale operativa di controllo, integrata con quella dedicata al sistema ARGOS e collocata presso la sede della Polizia Locale del Comune di Venezia, con terminali collocati presso la Direzione Mobilità e Trasporti a fini statistici, e con eventuale possibilità di estensione presso altre autorità competenti in materia di polizia della navigazione sulle acque della laguna veneta e vigilanza sui servizi di trasporto acqueo, in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 66 comma 2 del regolamento provinciale, e con relativi terminali mobili di accesso ai dati;
  - b) un insieme di apparati di bordo stabilmente collocati sulle unità lagunari, ai sensi dell'art. 66 comma 3 del regolamento provinciale, costituiti da un ricevitore GPS, un'antenna di ricezione e un sistema di trasmissione dati a mezzo telefonia mobile, che ne consentono l'identificazione, la localizzazione e il monitoraggio della rotta;
  - c) una rete di trasmissione dati, basata su telefonia mobile, dagli apparati di bordo alla centrale operativa;

- d) una rete di trasmissione dati basata sulla tecnologia IP dalle eventuali centrali operative di soggetti esercenti attività con unità lagunari già localizzate e monitorate con sistemi autonomi, riconosciuti equivalenti;
- e) una rete di sistemi utente, installati a richiesta presso gli armatori delle unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio, all'esclusivo fine del monitoraggio delle unità utilizzate, ai sensi dell'art. 66 comma 6 del regolamento provinciale, con trasmissione dati basata sulla tecnologia web.

#### **Art. 4. Funzioni del sistema di localizzazione e monitoraggio.**

1. Il sistema di localizzazione e monitoraggio ha le seguenti funzioni:
  - a) nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia e negli altri canali e zone lagunari soggetti alla giurisdizione di altre autorità, sottoposti a sorveglianza della Polizia Locale mediante il sistema ARGOS, identifica l'unità individuata otticamente mediante associazione del dato visivo con il dato di localizzazione, ai fini statistici e di controllo della circolazione acquea (velocità, rotta, presenza) e dell'accertamento di violazioni in materia di navigazione e trasporto;
  - b) nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Venezia, non sottoposti a sorveglianza della Polizia Locale mediante il sistema ARGOS, identifica l'unità localizzata ai fini statistici e di controllo della circolazione acquea (velocità, rotta, presenza) e dell'accertamento di violazioni in materia di navigazione e trasporto;
  - c) negli altri canali e zone lagunari soggetti alla giurisdizione di altre autorità, non sottoposti al sorveglianza col sistema ARGOS, identifica l'unità localizzata ai fini statistici e di controllo della navigazione.
2. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le altre autorità competenti in materia di vigilanza sulla navigazione lagunare possono acquisire i dati di localizzazione e monitoraggio di cui alla lett. c) del precedente comma quale atto di accertamento ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini dell'eventuale accertamento di violazioni in materia di navigazione e trasporto nelle acque soggette alla loro giurisdizione.

#### **Art. 5. Unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio.**

1. Le seguenti unità lagunari devono essere sottoposte a cura dell'armatore a localizzazione e monitoraggio, con le scadenze indicate a far data dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore:
  - a) unità a motore adibite a servizi pubblici di navigazione lagunare:
    1. trasporto pubblico di linea, sulla base di affidamenti o autorizzazioni del Comune di Venezia - entro novanta (90) giorni;
    2. trasporto pubblico non di linea di persone:
      - i. taxi e noleggio con conducente di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, compreso l'equipaggio, dotate di licenza o autorizzazione del Comune di Venezia - entro centoventi (120) giorni;
      - ii. noleggio con conducente di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, compreso l'equipaggio, dotate di autorizzazione di altri comuni - entro centoventi (120) giorni, in caso di navigazione nelle acque lagunari interne al territorio del Comune di Venezia;
      - iii. noleggio con conducente di portata superiore a 20 persone, compreso l'equipaggio - Gran Turismo, dotate di autorizzazione del Comune di Venezia - entro centoventi (120) giorni;
      - iv. taxi e noleggio con conducente diverse da quelle di cui ai punti precedenti - entro centoventi (120) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
    3. trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino:
      - i. dotate di autorizzazione del Comune di Venezia - entro centottanta (180) giorni;

- ii. dotate di autorizzazione di altri comuni - entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
- 4. trasporto rifiuti urbani, esercitato sulla base di affidamenti del Comune di Venezia, entro centottanta (180) giorni;
- 5. servizi di soccorso, di trasporto specifici di persone per conto terzi di cui all'art. 25 del regolamento provinciale, trasporti funebri:
  - i. eserciti da soggetti pubblici, entro trecentosessanta (360) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
  - ii. eserciti da soggetti privati, entro duecentoquaranta (240) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
- b) unità a motore adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e merci regionale e locale, con approdi compresi nella laguna veneta - dalla data individuata dal soggetto competente alla vigilanza e al controllo sugli stessi, e comunque entro duecentoquaranta (240) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
- c) unità a motore adibite a pesca professionale lagunare - dalla data individuata dal soggetto competente alla vigilanza e al controllo sugli stessi, e comunque entro settecentoventi (720) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
- d) unità a motore lagunari che per servizio svolto o particolari caratteristiche tecniche, debitamente rilevate dagli organismi che ne consentono l'utilizzo, devono essere poste sotto controllo per motivi di pubblico interesse, come sotto elencate:
  1. adibite a servizio di noleggio senza conducente dotate di autorizzazione del Comune di Venezia - entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
  2. adibite a servizio di noleggio senza conducente dotate di autorizzazione di altri comuni - entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
  3. adibite a trasporto di persone o di cose in conto proprio - entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia, che viene presunta nel caso di possesso dell'apposito contrassegno e documento di accompagnamento;
  4. adibite a uso privato ed utilizzate per l'esercizio di attività imprenditoriali - entro duecentoquaranta (240) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia, che viene presunta nel caso di possesso dell'apposito contrassegno e documento di accompagnamento;
  5. da diporto utilizzate a fini commerciali, mediante contratti di locazione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - entro trecentosessanta (360) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
  6. da diporto utilizzate a fini commerciali, mediante contratti di noleggio di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - entro centottanta (180) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia;
  7. da diporto utilizzate a fini commerciali, per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), o da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - entro trecentosessanta (360) giorni, in caso di navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia.
- 2. La gestione del servizio e la sottoposizione a localizzazione e monitoraggio avviene attraverso:
  - a) registrazione al Portale dei servizi del Comune di Venezia e successiva abilitazione all'apposito servizio denominato «LVTS» inserito nello Sportello Telematico del Trasportatore;
  - b) dotazione di apparato di bordo connesso via telefonia mobile direttamente alla centrale operativa;  
o in alternativa

connessione alla centrale operativa e trasmissione alla stessa dei dati attraverso autonomo sistema di localizzazione e monitoraggio, gestito direttamente dall'armatore, o da terzi, per conto dello stesso;

3. Il servizio denominato «**LVTS**» prevede:

- la generazione, visualizzazione e stampa delle comunicazioni, da parte degli utenti, e dei prescritti riconoscimenti, da parte di questa amministrazione, debitamente protocollate, secondo i modelli approvati con la presente disposizione, attraverso una procedura esclusivamente on-line;
- un servizio informatico di segnalazione sul funzionamento del sistema;

#### **Art. 6. Apparato di bordo.**

1. Le unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio devono essere permanentemente dotate ciascuna, a cura dell'armatore, di un distinto apparato di bordo aventi le caratteristiche minime indicate nell'allegato 1, riconosciuto idoneo dal Comune di Venezia attraverso il gestore del servizio secondo gli schemi di modello, allegati A e B, parti integranti della presente disposizioni;
2. L'installazione dell'apparato di bordo avviene sotto la responsabilità e a cura dell'armatore: i costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dell'armatore.
3. Le modalità di installazione dell'apparato di bordo sono indicate nell'Allegato 1).
4. L'armatore deve comunicare tempestivamente al Comune di Venezia l'avvenuta installazione dell'apparato di bordo sull'unità, e qualsiasi successiva variazione dell'apparato di bordo o della connessione alla centrale operativa, nonché qualsiasi successiva variazione nella titolarità dell'armamento dell'unità, secondo gli schemi di modello, allegati C, D, ed E parti integranti della presente disposizione.

#### **Art. 7. Utilizzo di sistemi autonomi di localizzazione e monitoraggio.**

1. In alternativa alla dotazione di cui all'articolo precedente, l'armatore di unità lagunare da sottoporre a localizzazione e monitoraggio, se connessa a sistemi autonomi di localizzazione e monitoraggio, può adempiere all'obbligo avvalendosi di tali sistemi, con trasmissione via IP dei dati dalla propria centrale operativa di controllo.
2. I sistemi devono essere riconosciuti equivalenti dal Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti attraverso il gestore del servizio, secondo le specifiche di cui all'Allegato 1) secondo gli schemi di modello, allegati F e G, parti integranti della presente disposizione.

#### **Art. 8. Connessione alla centrale di controllo.**

1. Le unità lagunari, sottoposte a localizzazione e monitoraggio ai sensi e nei termini indicati dall'art. 5, devono navigare mantenendosi costantemente connesse alla centrale di controllo, sotto la responsabilità del comandante o conduttore.
2. La connessione con la centrale di controllo può essere interrotta quando l'unità è ormeggiata in condizioni di ricovero notturno presso gli ormeggi in concessione, darsene o quando è ricoverata presso i cantieri navali.
3. Nel caso di malfunzionamento dell'apparato di bordo dovuto a vizio dello stesso, il comandante o conduttore è obbligato, in solido con l'armatore, a comunicare tempestivamente il malfunzionamento al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti, ed a provvedere a proprie cura e spese alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dell'apparato di bordo:
  - entro ventiquattro ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware;
  - entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;utilizzando gli appositi schemi di modello, allegati H e I, parti integranti della presente disposizione.
4. I termini di cui al comma precedente sono sospesi dalle ore 17 dei giorni prefestivi e riprendono alle ore 8 dei giorni post-festivi.

5. Nei casi sopraindicati, l'unità deve restare all'ormeggio, nelle condizioni cui al punto 2, e può navigare solo tenendo a bordo copia della suddetta comunicazione, riportante l'indicazione della data e dell'ora della ricezione da parte del Comune, sino alla scadenza del termine previsto per la rimessa in funzione dell'apparato di bordo.

#### **Art. 9. Utilizzo delle rilevazioni a fini di controllo.**

1. Le rilevazioni effettuate dal sistema di localizzazione e monitoraggio possono essere utilizzate anche ai fini del controllo della regolarità dell'esercizio e del rispetto degli obblighi di servizio dei servizi pubblici di linea e non di linea: l'armatore è tenuto a fornire ai propri dipendenti adeguata informazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.
2. Le rilevazioni possono essere utilizzate anche a fini di controllo del traffico e statistici, in forma anonima.

#### **Art. 10. Informazione all'equipaggio.**

Le unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio recano al loro interno cartelli o vetrofanie, ben visibili da parte dell'equipaggio, recanti la dizione "UNITÀ GEOLOCALIZZATA", avvalendosi del modello riportato in fac-simile nell'allegato 2 al presente provvedimento.

#### **Art. 11. Conservazione dei dati.**

1. Le tracce delle unità di navigazione sono conservate in formato completo non anonimo con le seguenti modalità:
  - a) in caso siano di supporto alla contestazione di violazioni in materia di navigazione, sino alla conclusione del procedimento sanzionatorio;
  - b) in caso diverso, per la durata massima corrispondente a quella delle riprese effettuate dal sistema ARGOS.
2. Successivamente, le tracce conservate ai sensi del comma 1 sono rese anonime attraverso la cancellazione del codice dell'apparato di bordo riferito all'unità interessata, e sono conservate indefinitamente mantenendo i riferimenti alle sole caratteristiche tecniche e amministrative dell'unità stessa.

#### **Art. 12. Utilizzo dei dati da parte dell'armatore.**

1. Gli armatori delle unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio possono ottenere l'installazione di sistemi utente, all'esclusivo fine del controllo delle proprie unità, ai sensi dell'art. 66 comma 6 del regolamento provinciale, presentando richiesta al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti utilizzando l'apposito schema di modello, allegato L, parte integrante della presente disposizione.
2. Il gestore è autorizzato dal Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti a sottoscrivere col richiedente apposita convenzione, che deve prevedere le necessarie limitazioni di accesso ai dati non di pertinenza dell'armatore e l'integrale copertura dei costi a suo carico.
3. In particolare, l'armatore deve rispettare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 - Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, con specifico riferimento all'art. 4 della legge n. 300/1970.

#### **Art. 13. Sanzioni.**

1. Il trasgressore e l'armatore, quale obbligato in solido se diverso dal trasgressore, delle unità lagunari tenute a sottoporsi a localizzazione e monitoraggio con il sistema LVIS o altro riconosciuto equivalente, visibile dal sistema ARGOS del Comune di Venezia, installato e attivato secondo le specifiche tecniche indicate con la presente disposizione, ai sensi dell'art. 66 del regolamento provinciale, dell'ordinanza dirigenziale n. 310/2006 e sue successive modifiche e integrazioni e dell'art.

36 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63 del 30 dicembre 1993, in caso di violazione degli obblighi previsti, salvo che non costituisca più grave reato, saranno puniti, rispettivamente alla destinazione d'uso dell'unità, ai sensi della normativa vigente.


2. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 comma 3, in assenza di collegamento, nelle acque in cui esso è obbligatorio, alle stesse unità è vietata la prosecuzione della navigazione, e ne è disposto l'allontanamento al di fuori delle stesse, attraverso il percorso che sarà prescritto dall'agente accertatore.

#### **Art. 14. Entrata in vigore.**

1. Il presente provvedimento entra in vigore il **1 luglio 2014**.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.

La presente ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale a decorrere dal 20 maggio 2014.

**Il Direttore**  
**Ing. Franco Fiorin**  


**SPECIFICHE TECNICHE DEGLI APPARATI DI BORDO E LORO INSTALLAZIONE****A. Installazione degli apparati di bordo.****1. Caratteristiche degli apparati di bordo.**

Ciascun armatore deve dotarsi di un apparato di bordo per ciascuna unità sottoposta a localizzazione e monitoraggio.

Vanno utilizzati apparati GPS che svolgono la sola funzione di localizzazione dei mezzi, conosciuti anche come “GPS Tracker”, “GPS Vehicle Tracking”, “GPS AVL (Automatic Vehicle Locator)”. Tali dispositivi differiscono dai consueti “navigatori satellitari” per la mancanza di display e per la caratteristica di inviare i dati di posizione via GPRS ed APN internet ad un centro di controllo remoto. Per effettuare la trasmissione dei dati è richiesto l'utilizzo di una SIM solo dati (M2M), di qualsiasi operatore di telefonia mobile presente sul territorio italiano, purché in grado di erogare il servizio GPRS (attualmente tutti gli operatori ESCLUSO l'operatore Tre [3 Italia S.p.A.]).

Il profilo contrattuale, associato alla SIM, deve consentire un traffico medio mensile stimato in 50 MB, valore ottenuto ipotizzando un messaggio da 200 bytes ogni 10 secondi ( $31*24*60*60*200/10 = 53.568.000$  byte).

Gli apparati possono essere sia di tipo molto compatto, con antenne integrate, che di tipo modulare, con antenne esterne, ma in ogni caso devono essere dotati di batteria tampone interna per consentire la continuità di funzionamento anche nel caso di temporanea mancanza dell'alimentazione elettrica. Inoltre devono consentire la trasmissione dei messaggi di localizzazione, con utilizzo del protocollo TCP ogni 10-20 secondi.

I messaggi di localizzazione, generati dall'apparato, devono essere conformi allo standard “NMEA 0183 versione 2.3 - sentenza \$GPRMC”. Inoltre, per consentire l'identificazione univoca del natante, è indispensabile che nel messaggio sia presente anche il codice IMEI.

Ulteriori informazioni per la configurazione degli apparati verranno fornite dal gestore.

**2. Attività propedeutiche all'installazione.**

L'armatore, se non già abilitato ai servizi dello Sportello telematico del Trasportatore, dovrà iscriversi al Portale dei servizi del Comune di Venezia e quindi abilitarsi al servizio “**LVTS**”.

L'iscrizione al Portale dei servizi del Comune di Venezia avviene attraverso il seguente link <http://portale.comune.venezia.it/registra/stt/form>. La videata che si presenta dovrà essere completata con i dati richiesti e quindi cliccare il tasto « *Registrati* ».

Il sistema genererà una mail che, oltre a confermare l'avvenuta iscrizione, permetterà, attraverso un link, di completarla con l'inserimento di una parola identificativa (password).

Eseguite queste operazioni sarà possibile accedere ai servizi, sinora attivati dalla Direzione Mobilità e Trasporti, nello Sportello telematico del Trasportatore, (« *area della Direzione Mobilità e Trasporti* »).

Eseguita la scelta del servizio « **LVTS** » si dovrà chiedere, per ragioni di riservatezza e sicurezza, l'abilitazione.

Successivamente si accederà al servizio cliccando nel campo « **Accesso utenti registrati** » ed inserendo nel nome utente il Codice Fiscale e la password scelta.

Per coloro, invece, che sono già abilitati ai servizi dello Sportello telematico del Trasportatore l'abilitazione al servizio « **LVTS** » è automatica.

Per l'installazione dell'apparato di bordo è necessario:

- acquistare una scheda SIM dati (GSM e GPRS) di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun apparato di bordo da installare, il cui costo è a carico dell'armatore;
- inserire nel modulo per la comunicazione dell'avvenuta installazione il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM.

La scheda SIM deve:

- essere abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM e GPRS);
- non avere blocchi su numerazioni speciali;
- avere il PIN di sblocco disabilitato.

L'armatore deve altresì effettuare un versamento di euro 50 sul conto corrente postale n. 13584305 intestato al Comune di Venezia – Servizio di Tesoreria, o tramite bonifico bancario al Comune di Venezia (codice IBAN IT29E0634502010100000300330), indicando nella causale "installazione apparato di bordo LVTS unità" seguita dalla sigla e dal numero d'iscrizione della stessa, o dalla sigla e dal numero progressivo del contrassegno d'identificazione della stessa.

### **3. Installazione.**

L'armatore, direttamente o attraverso un tecnico incaricato:

- verifica l'avvenuto versamento dell'importo a favore del Comune di Venezia;
- inserisce la SIM nell'apparato di bordo;
- installa l'apparato di bordo sull'unità;
- verifica il funzionamento dell'apparato, così come descritto al successivo punto 4.;
- sigilla l'apparato di bordo.

### **4. Comunicazione dell'avvenuta installazione.**

L'armatore accede al servizio di Portale "LVTS", inserisce o aggiorna l'anagrafica del natante relativamente ai dati dell'apparato GPS, esegue il test di ricezione delle localizzazioni attraverso la funzionalità disponibile, e, in caso di esito positivo, procede con la dichiarazione del corretto funzionamento degli apparati di bordo installati e l'impegno a non rimuovere, custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati, unitamente all'attestazione del versamento dell'importo dovuto al Comune di Venezia.

### **5. Variazioni successive all'installazione.**

Qualora sorga l'obbligo di disinstallazione dell'apparato di bordo, l'armatore provvederà ad estrarre la scheda SIM.

Al termine della procedura di disinstallazione, l'armatore comunicherà al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti l'avvenuta disinstallazione, precisando luogo e data della stessa e il numero seriale dell'apparato di bordo disinstallato dalla relativa unità.

In caso di sostituzione dell'apparato di bordo con altro, l'armatore ne darà comunicazione al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti, con le medesime modalità.

In caso di sostituzione della scheda SIM, l'armatore comunicherà la variazione al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti.

In caso di variazione dell'armatore dell'unità di navigazione, è data facoltà di mantenere l'apparato di bordo e/o la scheda SIM già installati, previa comunicazione trasmessa dai due soggetti interessati al Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti.

### **B. Utilizzo di sistemi autonomi di localizzazione e monitoraggio.**

Per essere riconosciuti equivalenti ai fini della localizzazione e del monitoraggio, i sistemi autonomi utilizzati dall'armatore devono rispondere alle seguenti specifiche:

- I messaggi di localizzazione, di ogni apparato, devono contenere almeno i seguenti dati: codice IMEI, data, ora, latitudine, longitudine, velocità, angolo di prua.
- La formattazione dei dati deve essere conforme allo standard NMEA 0183, sentenza \$GPRMC versione 2.3 ed incapsulati nel formato: <IMEI>,<\$GPRMC><CRLF>

- L'invio dei messaggi deve avvenire ogni 10-20 secondi, con protocollo TCP, un messaggio per apparato. La Direzione Mobilità e Trasporti si riserva, in caso di motivate giustificazioni, di autorizzare l'invio dei messaggi anche con una frequenza diversa, ma in ogni caso non superiore al minuto.

**SIMBOLO DA UTILIZZARE PER L'INDICAZIONE DI UNITÀ GEOLOCALIZZATA**



allegato A)

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

Protocollo e data

OGGETTO: richiesta di riconoscimento di idoneità per apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

e residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

cap. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

in qualità di *(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):*

Titolare di impresa individuale iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A. con sede in \_\_\_\_\_,  
prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante dell'ente/della società denominato/a \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

*(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):*

iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;

iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;

PEC \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 6 comma 1 della disposizione PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia

**RICHIEDE**

il riconoscimento dell'idoneità del dispositivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

quale apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia, descritto nella documentazione tecnica allegata, al fine dell'installazione sulle unità da sottoporre a monitoraggio e localizzazione.

#### DICHIARA

che il dispositivo sopraindicato risponde alle specifiche indicate nell'allegato 1 alla suddetta disposizione.

Allega:  
copia del proprio documento d'identità in corso di validità;  
documentazione tecnica

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Direzione Mobilità e Trasporti

allegato B)

Mail  
[protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

servizio e numeri di telefono

**P.G.**

Venezia,

**Oggetto:** riconoscimento idoneità apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

IL DIRETTORE / IL DIRIGENTE / IL FUNZIONARIO

Vista l'istanza PG. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ riguardante il riconoscimento di idoneità per apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia presentata dall'ente/impresa:

\_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 6, comma 2, della disposizione dirigenziale PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per il dispositivo:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Viste le caratteristiche tecniche e funzionali riportate nell'allegato all'istanza;

Visto il parere favorevole di VENIS S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RICONOSCE

l'idoneità del dispositivo sopra indicato quale apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

\_\_\_\_\_

Il dirigente

\_\_\_\_\_

allegato C)

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

Protocollo e data

**Oggetto:** comunicazione di installazione e corretto funzionamento di apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

cap. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di  
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):

Titolare di impresa individuale iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;;  
con sede in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante dell'ente/della società denominato/a

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):

iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;

iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;

PEC \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_

armatrice dell'unità di navigazione \_\_\_\_\_ (sigla e numero di iscrizione/identificazione) di cui al punto \_\_\_\_\_ dell'art. 5 della disposizione del Comune di Venezia PG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### COMUNICA

1. di aver provveduto:

- ad installare sulla medesima quale apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia;
- a sostituire sulla medesima quale apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia il dispositivo GPS precedentemente installato, avente il seguente codice IMEI:

\_\_\_\_\_

con il dispositivo GPS avente le seguenti caratteristiche:

- fabbrica e tipo: \_\_\_\_\_
- codice IMEI: \_\_\_\_\_
- i cui messaggi di localizzazione sono generati conformi allo standard "NMEA 0183 versione 2.3 - sentenza \$GPRMC" e contengono anche il codice IMEI suddetto;
- riconosciuto idoneo dal Comune di Venezia con provvedimento PG \_\_\_\_\_ del 201|\_\_|;
- in cui è stata:

inserita la scheda SIM

re-inserita la scheda SIM

sostituita la scheda SIM

avente il seguente numero \_\_\_\_\_

con le seguenti caratteristiche:

- numero di telefono: \_\_\_\_\_
- intestatario della SIM: \_\_\_\_\_
  
- PIN: \_\_\_\_\_
- PUK: \_\_\_\_\_
- abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM e GPRS)
- senza blocchi su numerazioni speciali
- con PIN di sblocco disabilitato
- il cui profilo contrattuale associato consente un traffico medio mensile non inferiore a 50 MB

2. di aver eseguito il test di corretta installazione e configurazione al termine dell'installazione;

3. di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparato di bordo;

4. di aver sigillato l'apparato di bordo;

5. di aver effettuato il prescritto versamento dell'importo previsto a favore del Comune di Venezia;

#### SI IMPEGNA

- a non rimuovere né a far rimuovere, a custodire e a utilizzare correttamente l'apparato di bordo installato;
- ad applicare all'unità di cui sopra il simbolo di cui all'allegato 2 della disposizione del Comune di Venezia PG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- a comunicare tempestivamente l'avvenuta disinstallazione dell'apparato dall'unità di navigazione indicata e il suo motivo, la sostituzione dell'apparato o della SIM o il trasferimento dell'unità, unitamente al dispositivo di bordo, ad altro armatore.

Allega:

copia del proprio documento d'identità in corso di validità.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

allegato D)

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

*Protocollo e data*

**Oggetto:** comunicazione di disinstallazione di apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'ente armatore/impresa armatrice:

\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

dell'unità di navigazione \_\_\_\_\_ (sigla e numero di iscrizione/identificazione) di cui al punto \_\_\_\_\_ della disposizione del Comune di Venezia PG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### COMUNICA

1. di aver disinstallato dalla medesima l'apparato di bordo avente il seguente codice IMEI

\_\_\_\_\_

2. di aver rimosso la scheda SIM avente il seguente numero di telefono \_\_\_\_\_ che vi era inserita.

Allega:  
copia del proprio documento d'identità in corso di validità.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

allegato E)

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

Protocollo e data

**Oggetto:** comunicazione di variazione di armatore di unità dotata di apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

PRECEDENTE ARMATORE	SUCCESSIVO ARMATORE
<p>Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____, il _____ e residente in _____ prov. _____ via _____, n. _____, cap. _____, codice fiscale _____, in qualità di: <i>(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):</i> <input type="checkbox"/> Titolare di impresa individuale iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ e al n. _____ del R.E.A.; con sede in _____, prov. _____ via _____ n. _____ <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante dell'ente/della società denominato/a _____ _____</p> <p>con sede in _____, prov. _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____, <i>(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):</i> <input type="checkbox"/> iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ e al n. _____ del R.E.A.; <input type="checkbox"/> iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di _____ al n. _____ e al n. _____ del R.E.A.; PEC _____ E_mail _____</p>	<p>Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____, il _____ e residente in _____ prov. _____ via _____, n. _____, cap. _____, codice fiscale _____, in qualità di: <i>(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):</i> <input type="checkbox"/> Titolare di impresa individuale iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ e al n. _____ del R.E.A.; con sede in _____, prov. _____ via _____ n. _____ <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante dell'ente/della società denominato/a _____ _____</p> <p>con sede in _____, prov. _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____, <i>(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):</i> <input type="checkbox"/> iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ e al n. _____ del R.E.A.; <input type="checkbox"/> iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di _____ al n. _____ e al n. _____ del R.E.A.; PEC _____ E_mail _____</p>

ai sensi dell'art. 6 comma 4 della disposizione PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia

## COMUNICANO

1. che l'armamento dell'unità di navigazione \_\_\_\_\_ (sigla e numero di iscrizione) dotata del dispositivo GPS avente le seguenti caratteristiche:
  - fabbrica e tipo: \_\_\_\_\_
  - codice IMEI: \_\_\_\_\_quale apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia è passato dal soggetto indicato al n. 1 a quello indicato al n. 2
  
2. che nel dispositivo sopraindicato è inserita la scheda SIM con le seguenti caratteristiche:
  - numero di telefono: \_\_\_\_\_
  - intestatario della SIM: \_\_\_\_\_
  - PIN: \_\_\_\_\_
  - PUK: \_\_\_\_\_
  - abilitata ed attivata per la trasmissione dati (GSM e GPRS)
  - senza blocchi su numerazioni speciali
  - con PIN di sblocco disabilitato
  - il cui profilo contrattuale associato consente un traffico medio mensile non inferiore a 50 MB
  
3. che il dispositivo sopraindicato resta associato all'unità di navigazione sopraindicata, ai fini dell'aggiornamento dei dati relativi al sistema di localizzazione e monitoraggio.

Allegano:

copia dei propri documenti d'identità in corso di validità.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
il precedente armatore

\_\_\_\_\_  
il successivo armatore

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

Protocollo e data
-------------------

**Oggetto:** richiesta di riconoscimento dell'equivalenza di sistema autonomo di localizzazione e monitoraggio al sistema LVTS del Comune di Venezia

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

cap. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

in qualità di:

*(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):*

Titolare di impresa individuale iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.; con sede in \_\_\_\_\_,  
prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante dell'ente/società denominato/a \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_

*(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):*

iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;

iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_ e al n. \_\_\_\_\_ del R.E.A.;

PEC \_\_\_\_\_

armatore/armatrice delle unità di navigazione di cui all'allegato elenco F\_a)

ai sensi dell'art. 7 della disposizione PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia

### RICHIEDE

il riconoscimento dell'equivalenza al sistema LVTS del Comune di Venezia del sistema autonomo di localizzazione e monitoraggio di cui è dotato, dettagliatamente descritto nell'allegato tecnico B, in quanto risponde alle specifiche indicate nell'allegato 1 alla suddetta disposizione, parte B, e in particolare:

- i messaggi di localizzazione, di ogni apparato, contengono almeno i seguenti dati: codice IMEI, data, ora, latitudine, longitudine, velocità, angolo di prua;
- la formattazione dei dati è conforme allo standard NMEA 0183, sentenza \$GPRMC versione 2.3 ed incapsulati nel formato: <IMEI>,<\$GPRMC><CRLF>

- L'invio dei messaggi avviene ogni \_\_\_\_\_ secondi, con protocollo TCP, un messaggio per apparato: qualora la frequenza sia inferiore a 1 messaggio ogni 20 secondi, chiede sia autorizzato l'invio dei messaggi con la frequenza indicata, in quanto non superiore al minuto, per le motivazioni indicate nella relazione allegata.

#### SI IMPEGNA

a sottoporre le suddette unità a controllo continuo con trasmissione via IP dei dati dalla propria centrale operativa di controllo a quella del sistema di localizzazione e monitoraggio presso il Comune di Venezia.

Allega:

copia del proprio documento d'identità in corso di validità;

Allegato F\_a): elenco unità sottoposte a localizzazione e monitoraggio

Allegato F\_b): relazione tecnica sul sistema autonomo di localizzazione e monitoraggio

\_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_



CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Mobilità e Trasporti

Mail

[protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

servizio e numeri di telefono

**P.G.**

Venezia,

**Oggetto:** riconoscimento dell'equivalenza di sistema autonomo di monitoraggio e localizzazione al sistema LVTS del Comune di Venezia

### **IL DIRETTORE / IL DIRIGENTE / IL FUNZIONARIO**

Vista l'istanza PG. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ riguardante il riconoscimento dell'equivalenza di un sistema autonomo di monitoraggio e localizzazione al sistema LVTS del Comune di Venezia presentata dall'ente/impresa armatore/armatrice:

\_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_, per le seguenti unità di navigazione: di cui all'elenco allegato sub A all'istanza;

Viste le caratteristiche tecniche e funzionali riportate nell'allegato sub B all'istanza;

Visto il parere favorevole di VENIS S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

### **RICONOSCE**

l'equivalenza al sistema LVTS del Comune di Venezia del sistema autonomo di monitoraggio e localizzazione di cui sopra

### **PRESCRIVE**

all'ente armatore/impresa armatrice:

- di ottemperare a quanto sopra indicato;
- di rispettare l'impegno assunto di sottoporre le suddette unità a controllo continuo con trasmissione via IP dei dati dalla propria centrale operativa di controllo
- di aggiornare tempestivamente l'elenco delle unità sottoposte a monitoraggio e localizzazione con il sistema autonomo riconosciuto equivalente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il dirigente

\_\_\_\_\_

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

Protocollo e data

**Oggetto:** comunicazione di malfunzionamento di apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di:

comandante/conducente  titolare/legale rappresentante o delegato per l'ente armatore/impresa  
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

armatrice \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 8 comma 2 della  
disposizione dirigenziale PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

### COMUNICA

che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ si è manifestato il malfunzionamento dell'apparato di bordo contraddistinto dal codice IMEI: \_\_\_\_\_ installato sull'unità \_\_\_\_\_ armata dall'impresa medesima

### DICHIARA

1. che l'ente/impresa provvederà a proprie cura e spese alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dell'apparato di bordo (*barrare la casella corrispondente al caso che ricorre*):  
entro ventiquattro ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware;  
entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;  
fatta salva la sospensione dei termini di cui sopra dalle ore 17 dei giorni prefestivi e alle ore 8 dei giorni post-festivi;
2. che nel frattempo l'unità indicata resterà all'ormeggio, o navigherà solo tenendo a bordo copia della presente comunicazione, riportante l'indicazione della data e dell'ora della ricezione da parte del Comune, sino alla scadenza del termine previsto per la rimessa in funzione dell'apparato di bordo.

Allega:  
copia del proprio documento d'identità in corso di validità

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

Protocollo e data

**Oggetto:** comunicazione di avvenuto ripristino di apparato di bordo del sistema LVTS del Comune di Venezia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di:

- comandante/conduttore     titolare/legale rappresentante o delegato per l'ente armatore/impresa  
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

armatrice \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 8 comma 2 della  
disposizione dirigenziale PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

### COMUNICA

che il malfunzionamento dell'apparato di bordo contraddistinto dal codice IMEI:  
\_\_\_\_\_ installato sull'unità \_\_\_\_\_ armata  
dall'impresa medesima, segnalato il giorno \_\_\_\_\_, è stato  
rimosso e l'apparato di bordo (barrare la casella corrispondente al caso che ricorre):

- è stato ripristinato dalle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.
- è stato sostituito dall'apparato di bordo di cui all'unità documentazione.

Allega:  
copia del proprio documento d'identità in corso di validità

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato L)

Al Comune di Venezia  
Direzione Mobilità e Trasporti

*Protocollo e data*

**Oggetto:** richiesta di installazione di sistema utente del sistema LVTS del Comune di Venezia

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante dell'impresa armatrice: \_\_\_\_\_

delle unità di navigazione di cui all'allegato L\_a), sottoposte a localizzazione e monitoraggio attraverso il sistema LVTS del Comune di Venezia

#### RICHIEDE

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della disposizione del Direttore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dell'art. 66 comma 6 del regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, l'installazione di un sistema utente, all'esclusivo fine del controllo delle proprie unità

#### SI IMPEGNA

- a sottoscrivere col gestore del sistema apposita convenzione, che prevede le necessarie limitazioni di accesso ai dati non di propria pertinenza e l'integrale copertura dei costi a proprio carico;
- a rispettare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 - Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, con specifico riferimento all'art. 4 della legge n. 300/1970.

Allega:  
copia del proprio documento d'identità in corso di validità

\_\_\_\_\_

Il richiedente

\_\_\_\_\_

